

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n. 72665

del 11.03.2020

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

PROT. N. 3462 DEL 11.03.2020



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 60

DEL 11.03.2020

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus covid-19 nel territorio del Comune di Messina.

IL SINDACO

Premesso che con DPCM dell'8 marzo 2020 Art. 1 sono state adottate le "Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';

h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;

o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Che con successivo DPCM del 9 marzo 2020 “Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; sono state emesse ulteriori e più stringenti misure che di seguito si citano:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Richiamato l'art. 35 del D.L. del 2 marzo 2020 n. 9 a norma del quale “*A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-10 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le disposizioni statali*”

Preso atto che l'evoluzione del contagio ha subito un incremento sull'intero territorio nazionale tale che, secondo il bollettino diffuso dalla Protezione Civile il 10 marzo 2020, in Italia, dall'inizio dell'epidemia di Coronavirus, risultano n. 10.149 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 529 in più rispetto a lunedì 9 marzo 2020 e che di queste, n. 631 persone sono decedute (+ 168) e solo n. 1.004 sono state dichiarate guarite.

Che attualmente i soggetti positivi risultano in numero non inferiore a n. 8.514 con un aumento di ben 619 unità rispetto al giorno antecedente il citato comunicato, per cui si rende evidentemente necessaria l'adozione di provvedimenti di attuazione del DPCM 8 marzo 2020, come richiamato dal DPCM 9 marzo 2020.

Che con comunicato dell'11 marzo 2020, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato “*pandemia*” l'emergenza Coronavirus che si è diffusa in 90 Paesi, con un bilancio, alla data del comunicato, di 119.711 contagiati e 4.350 morti.

Tenuto conto che a seguito dell'annuncio dell'emanando DPCM dell'8 marzo 2020 si è registrato un massiccio spostamento di soggetti dal Nord al Sud Italia e che di conseguenza a Messina i casi di infezione di COVID-19 sono in crescente evoluzione.

Preso atto che il sistema sanitario siciliano, ed in particolare quello messinese, non sarebbe strutturalmente in grado di far fronte a situazioni simili a quelle già registrate nei territori del Nord Italia già delimitati con la zona rossa;

Constata la necessità ed urgenza di limitare nel territorio urbano il diffondersi del virus mediante una complessiva e stringente azione di limitazione della circolazione degli individui per il tempo necessario strettamente ad evitare la trasmissione dell'infezione in un contesto territoriale in cui le strutture sanitarie non sarebbero non in grado di riservare accurate ed appropriate cure nei confronti di un numero rilevante di soggetti infettati;

Ritenuto che le misure disposte dal Governo con il DPCM 8 marzo 2020 debbano essere dotate di un provvedimento di attuazione con efficacia dispositiva e sanzionatoria diretta nei confronti di quanti vivono e lavorano all'interno del territorio del Comune di Messina al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ritenuto possibile, al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID 19, rafforzare nel territorio comunale le misure disposte dal Governo con il DPCM 9 marzo 2020.

Considerato inoltre che a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, è stata accertata la violazione delle disposizioni con riferimento alla mancata chiusura delle attività di bar dopo le ore 18,00 ed una generale inosservanza dell'invito ad astenersi dal circolare sia verso l'esterno che all'interno del territorio comunale, non avendo la cittadinanza colto l'importanza delle disposizioni governative volte a contenere la circolazione delle persone fisiche nell'ottica del contrasto al contagio del COVID 19 anche a causa della carenza del carattere dispositivo e ordinatorio delle stesse.

Che ai sensi dell'art. 35 D.L. 2 marzo 2020 n. 9 resta salvo il potere per il Sindaco di adottare ordinanze dirette a fronteggiare l'emergenza sanitaria da contagio del COVID-19 ampliandone le previsioni a condizione che le stesse non rendano inefficaci le stringenti disposizioni statali già in vigore.

Vista la L.R. 22 dicembre 1999 n. 28;

Visto il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 e ss.;

Visto il DPCM 9 marzo 2020 art. 1 e ss.,

Visto l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”*.

- Per tutta la durata di efficacia del DPCM 9 marzo 2020, e dunque fino al 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe e/o revoche che venissero disposte con provvedimenti statali,

ORDINA

- 1) Il divieto di ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio del Comune di Messina, nonché all'interno del territorio del Comune di Messina, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- 2) A chiunque si sposti in ambito urbano ed extra urbano di avere con sé ed esibire a richiesta delle Forze dell'Ordine l'autocertificazione secondo il modello messo a disposizione dal Ministero degli Interni, ove dichiarare il motivo del suo spostamento, consapevole delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
- 3) La limitazione dell'attività di tutti gli uffici comunali e la collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale cui sono affidati compiti non connessi allo svolgimento dei servizi essenziali e attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
- 4) La sospensione del ricevimento del pubblico da parte degli uffici pubblici ricadenti nel territorio comunale che dovranno favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie del personale non necessario a garantire l'effettuazione dei servizi essenziali e l'attivazione della modalità di lavoro agile (smart working) per i dipendenti i cui compiti consentono tale modalità di prestazione lavorativa;
- 5) La sospensione dell'attività di tutti gli esercizi commerciali del settore alimentare e del settore non alimentare, artigianali, di produzione di beni e servizi, tenuto conto delle seguenti modalità ed eccezioni:
 - a) Sono sospese le attività di ottici, rivendita di giornali e riviste; attività produttive di beni e/o servizi, attività di vendita di generi non alimentari; acconciatori; estetisti; tatuatori, tinto lavanderie, commercio all'ingrosso di generi non alimentare;
 - b) E' sospesa l'attività dei mercati di genere non alimentare;
 - c) Per il settore alimentare è sospesa l'attività di bar, gelateria, pasticceria e di ristorazione, ivi compreso il servizio di asporto e/o di consegna a domicilio;
 - d) Per il settore alimentare è consentita l'attività dei supermercati, dei punti vendita di generi alimentari, dei panifici e attività di panificazione;
 - e) E' consentita l'apertura dei mercati di genere alimentare;
 - f) E' consentita l'attività delle farmacie e delle parafarmacie;
 - g) E' consentita l'apertura degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari per gli animali nella fascia oraria 8,00 – 13,00, con obbligo di chiusura nei giorni prefestivi e festivi;
 - h) E' consentita l'apertura dei distributori di carburante;
 - i) E' consentita l'apertura dei Concessionari dei Monopoli di Stato;
 - j) E' consentita l'attività di ristorazione delle mense sociali e assistenziali;
- 6) Disattivare tutti i distributori automatici di cibi, bevande e generi vari che siano collocati sul territorio comunale.
- 7) La sospensione di tutti gli studi e ambulatori medici, diagnostici, di analisi cliniche, estetici, con esclusione degli studi dei medici di famiglia e di pediatri di famiglia, fatte salve comprovate esigenze ed urgenze che dovranno essere dichiarate dal titolare dell'attività sotto la sua personale responsabilità.

- 8) La sospensione di tutti gli studi veterinari e delle cliniche veterinarie, fatte salve comprovate esigenze ed urgenze che dovranno essere dichiarate dal titolare dell'attività sotto la sua personale responsabilità.
- 9) La sospensione dell'attività di ricevimento della clientela di tutti gli studi tecnici e professionali, ovvero di tutte le categorie che sono iscritte ad un apposito Albo o Collegio, fatti salvi i casi di necessità derivanti da comprovate circostanze che non consentono differimento.
- 10) La sospensione di tutte le attività che costituiscono esercizio di impresa, in forma individuale o associata, operante in qualunque settore, ad esclusione delle imprese che prestano attività di pronto intervento o forniscono servizi essenziali e che vendono e/o riforniscono gas liquefatto in bombola per le utenze non servite dal servizio di metanodotto e/o riforniscono le bombole di ossigeno per esigenze terapeutiche, e/o che gestiscono il rapporto con l'utenza per i servizi relativi alle reti di luce, acqua, gas e telefonia (sia per interventi amministrativi che tecnici).
- 11) La sospensione di tutti i termini previsti nei provvedimenti autorizzatori e/o licenze e/o permessi rilasciati dal Comune di Messina, con esclusione degli interventi destinatari di messa in sicurezza a tutela della pubblica e privata incolumità; le imprese ed il personale tecnico impiegati nell'esecuzione di tali interventi sono autorizzati a prestare l'opera prevista fino alla loro messa in sicurezza.
- 12) Al gestore dei supermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie e parafarmacie di predisporre e assicurare le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- 13) Ad AMAM SpA di procedere, fermo restando l'iter amministrativo da definire in merito ai crediti pregressi, alla rimozione temporanea dei sistemi di riduzione e/o interruzione sulle portate idriche delle utenze morose secondo ordine di priorità dettato da criticità e necessità di fornitura del servizio.
- 14) Alle Società Partecipate e Aziende Speciali del Comune di Messina di sospendere l'attività di tutti gli uffici disponendo le ferie d'ufficio per tutto il personale non necessario a garantire l'effettuazione dei servizi essenziali, attivando tutte le procedure relativi allo smart working ove possibile, e rimodulando il servizio esterno, riducendo la prestazione in modo proporzionale alla prevedibile riduzione del numero dell'utenza per effetto dell'ottemperanza delle disposizioni della presente ordinanza.
- 15) Alle Società Partecipate e le Aziende Speciali devono trasmettere entro le ore 18,00 del 13 marzo 2020 al Segretario Generale del Comune di Messina i provvedimenti che sono stati assunti in ossequio della presente ordinanza.
- 16) Alla Social City di assicurare lo svolgimento dei servizi di assistenza essenziali, senza interruzione alcuna a favore dell'utenza debole.
- 17) A tutti coloro che gestiscono o esercitano i servizi pubblici essenziali, titolari di concessioni governative, statali e regionali, di predisporre e assicurare le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d) DPCM 8 marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
- 18) Alle Banche ed alla Poste SpA di rimodulare il servizio secondo le disposizioni della presente ordinanza, sospendendo i servizi destinati al pubblico e garantendo il livello minimo essenziale del servizio anche mediante l'attivazione, ove non già presenti, degli sportelli automatici BANCOMAT e POSTAMAT che dovranno essere mantenuti in perfetto esercizio, con pronta e continua disponibilità di moneta contante per tutta la durata di efficacia della presente ordinanza.

DISPONE

Che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente ordinanza;

Che il Segretario Comunale e Direttore Generale impartisca le disposizioni per l'attivazione degli istituti contrattuali delle ferie e della realizzazione dello smart working.

Che le Società Partecipate adottino ogni provvedimento necessario alla ottemperanza della presente Ordinanza, disponendo di conseguenza in conformità a quanto ordinato al punto n. 13.

L'invio di copia della presente Ordinanza alla Polizia Municipale, alla Polizia Metropolitana, alle Forze di Polizia operanti sul territorio.

AVVERTE

Che per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 8 marzo 2020 come richiamate dal DPCM del 9 marzo 2020.

Che le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, oltre la sospensione dell'attività per il periodo di durata della presente ordinanza nel rispetto della vigente normativa di settore.

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 21,00 del 13/03/2020 e avrà durata fino al 3 aprile 2020 e sarà prorogabile qualora dovessero ancora sussistere i caratteri di contingibilità ed urgenza che l'hanno determinata.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

(On. Cateno De Luca)

